



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 70/08/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SENATORE ROBERTO MANZIONE E
DELL'ARCHITETTO BRUNO DE VITA
(UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERA N.
42/08/CSP DEL 4 MARZO 2008
SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A
(EMITTENTI "LA 7" ED "MTV")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la segnalazione del senatore Roberto Manzione e dell'architetto Bruno De Vita (candidato *premier*), in qualità di legali rappresentanti dell'Unione Democratica per i Consumatori, pervenuta in data 17 marzo 2008 (prot. n. 14950), nella quale si asserisce la presunta violazione della normativa vigente in materia di *par condicio* da parte delle emittenti televisive nazionali in quanto, nonostante la presentazione in ogni Regione di liste per partecipare alle prossime competizioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, nessun rappresentante del soggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

politico denunciante è stato mai invitato nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle citate emittenti, privilegiandosi le formazioni politiche maggiori (in particolare PD e PDL), il tutto in palese violazione dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 17 marzo 2008, prot. n. 14994), pervenute in data 18 marzo successivo (prot. n. 15085), nelle quali la concessionaria rileva, in particolare, che:

- il Ministero dell'Interno non ha ancora ufficializzato – alla data del 18 marzo 2008 - le liste definitive dei soggetti politici che hanno presentato candidature con il medesimo simbolo elettorale in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;
- in riferimento alla segnalazione in oggetto si precisa che l'Unione Democratica per i Consumatori è stata invitata a partecipare alla puntata del programma "Omnibus" del 18 marzo 2008, nella quale il senatore Willer Bordon è stato presente per tutta la durata della trasmissione, per un tempo pari a cinquantacinque minuti;
- tale partecipazione è stata programmata in data anteriore al ricorso presentato dal denunciante, come è confermato per *tabulas*;
- resta ferma che – così come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2002 - la scelta dei temi cui dedicare attenzione e l'ampiezza da riconoscere a ciascuna notizia sono rimesse all'autonomia editoriale di ciascuna testata e la funzione di presentazione al pubblico dei programmi e delle posizioni dei soggetti politici è assoluta non già dai programmi di informazione, bensì da quelli di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008 s'intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

- a. le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;
- b. le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, in quanto forza politica che ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti in via definitiva dal Ministero dell'Interno in data 20 marzo 2008, a seguito dell'espletamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della fase della ricusazione delle liste, ricade nella previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della citata delibera n. 42/08/CSP;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche per i programmi di approfondimento della concessionaria in questione e per le edizioni dei telegiornali "Tg La7" risulta che nel periodo dal 10 marzo 2008 fino al 17 marzo 2008 non si è registrata alcuna presenza del soggetto politico esponente nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente LA 7 sotto la testata giornalistica TG LA7 e che relativamente ai telegiornali diffusi dalla società Telecom Italia Media (dati aggregati TGLA7 ed MTV Flash) risulta attribuito esclusivamente un tempo di notizia di 19 secondi;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alla responsabilità della testata giornalistica, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione è contenuta nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nell'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP il quale prevede che qualora nei medesimi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico – elettorali, essi sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici ed, inoltre, che i notiziari, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici competitori, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che nel periodo compreso tra la data di presentazione di presentazione delle candidature per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il 17 marzo 2008, non è stata registrato alcun tempo di parola attribuito al soggetto politico denunciante nelle edizioni dei telegiornali "TgLa7" ed "MTV Flash", così da determinare uno squilibrio informativo a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione dei propri programmi elettorali e candidature;

RILEVATO, altresì, che, pur prendendo atto che il giorno 18 marzo 2008 il sen. Willer Bordon è stato presente alla puntata della trasmissione "Omnibus", risulta che nei programmi di approfondimento informativo diffusi dall'emittente LA7, ricondotti sotto la testata giornalistica Tg LA7, nel periodo oggetto dell'esposto non è stato registrata alcuna presenza dei rappresentanti del soggetto politico segnalante, a fronte della rilevante presenza fruita da altri soggetti politici (PD 20,33%, PDL 36,30%);

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nella testata "TgLa7", nel periodo compreso tra il 10 marzo 2008 e il 17 marzo successivo, nei confronti degli esponenti dell'Unione Democratica per i Consumatori, adeguata presenza relativa alla presentazione delle candidature, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 7, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, ed, in particolare, la più ampia ed equilibrata presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa delibera e la parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, il quale prevede al quinto comma che *"Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nel comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti"*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 16, comma 1 della citata delibera n. 42/8/CSP, il quale richiama l'applicazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'articolo 20 della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, relativa alla prima fase della campagna elettorale;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia Media S.p.A., esercente le emittente televisiva in ambito nazionale "La7" ed "MTV" con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229, cap. 00168:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile dei notiziari Tg La7 ed MTV Flash, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con adeguata partecipazione del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.
2. di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori nei programmi di approfondimento diffusi dall'emittente La 7, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola